

SCHEMA DI CONTRATTO

Fornitura in noleggio della durata di anni 7 di sistemi  
per ecoendoscopia digestiva e pneumologica

Durata: 7 anni dalla data indicata sul provvedimento di  
aggiudicazione. CIG 9517048475

tra

ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Via Stelvio, 25

23100 Sondrio -

e

Società PENTAX Italia S.r.l. con Unico Socio Via  
Clemente Prudenziò n.16 20138 Milano - Italy - cod.  
fiscale e partita IVA 11159150157

## Sommario

1. Norme regolatrici	6
2. Oggetto	8
3. Durata del contratto - Opzioni di proroga	9
4. Importo contrattuale	9
5. Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura	9
6. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	11
7. Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza	13
8. Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva	17
9. Subappalto	21
10. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	22
11. Cauzione definitiva	24
12. Recesso	26
13. Recesso per giusta causa	27
14. Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito	28
15. Risoluzione del contratto	29
16. Contestazioni e Penalità	32
17. Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare	34

18. Volumi dell'appalto e Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	36
19. Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto	37
20. Fatturazione e Pagamenti	38
21. Obbligazioni contrattuali del Fornitore	41
22. Clausola di salvaguardia	45
23. Condizioni risolutive espresse	46
24. Definizione controversie e Foro competente	47
25. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione	48
27. Clausola finale	53
28. Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.	54

### **Premessa**

1) con delibera n. 715 del 28/09/2022, l'ASST della Brianza (di seguito denominata anche ASST o Amministrazione) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 o 61 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in noleggio della durata di 7 anni di sistemi completi per ecoendoscopia digestiva e pneumologica in unione di acquisto tra la ASST Brianza (capofila) e la ASST Lariana (mandante), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice;

2) il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 23 del 23/02/2022 e sulla GUUE GU S: 2022/S 037-094830 del 22.02.2022;

3) con verbale n. 8 del 21.07.2022 la Commissione di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

con delibera n. 716 del 25.08.2022, l'appalto è stato aggiudicato in favore di Pentax Italia S.r.l. Società Unipersonale Partita IVA 11159150157, via Clemente Prudenzi n.16 - 20138 Milano;

- 4) l'aggiudicazione è stata comunicata nei tempi e modi disciplinati all'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- 5) l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
- 6) è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 - comma 9 - del Codice;
- 7) l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto - di cui fanno parte il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale e relativi allegati - l'offerta tecnica ed economica presentate in gara, che, se pur non allegati, si intendono qui integralmente richiamati per *relationem*, - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- 8) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto

che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

9) Con delibera n. 19 del 05.01.2023 è stata proposta adesione successiva alla procedura aperta di cui alla deliberazione n. 716 del 25.08.2022 ASST Brianza per il periodo di 84 mesi allineando la scadenza contrattuale a quella di ASST Brianza (08.11.2029);

10) Con determina n. 83 del 26.01.2023 è stata adeguata la scadenza del contratto a 84 mesi (7 anni);

#### **1. Norme regolatrici**

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica, l'offerta economica, il Capitolato Speciale e relativi allegati, il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione sopra richiamata:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dal Codice Comportamentale dei dipendenti dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, pubblicato sul sito istituzionale;
- d) dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", allegato alla documentazione di gara.

L'Appaltatore dichiara inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. "Legge Anticorruzione") e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con Deliberazione n. 272 del 26.04.2022 e pubblicato sul sito istituzionale.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che

in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'ASST del Garda prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione.

L'ASST della Valtellina e provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

## **2. Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei beni di seguito indicati:

Noleggio della durata di 7 anni di Sistemi completi per ecoendoscopia pneumologica da assegnare alla UOS di Chirurgia Toracica del Presidio di Sondalo.

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato Speciale.

### **3. Durata del contratto - Opzioni di proroga**

Le prestazioni di cui all'art. 2 hanno una durata pari a n 84 (ottantaquattro) mesi a decorrere dalla data del collaudo positivo.

L'ASST della Valtellina ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga, come esplicitata nel bando di gara, per la durata di mesi 12 (dodici).

In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ASST.

### **4. Importo contrattuale**

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative all'oggetto del contratto indicato all'art. 2, viene determinato, per la durata di n. 84 (ottantaquattro) mesi, in € **331.779,00** (trecentotrentunosettecentosettantanove,00), IVA esclusa;

### **5. Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura**

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore

si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ASST e/o da terzi. Le condizioni e le modalità di esecuzione del presente Contratto sono dettagliate nel Capitolato Speciale, come integrati dall'offerta presentata in gara, che si intendono qui integralmente ed espressamente richiamati. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASST, fermo il diritto al risarcimento del danno, all'applicazione delle penali di cui al corrispondente articolo, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi). In merito a quanto sopra

l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

## **6. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui

questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 - comma 5 - del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il R.U.P. provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'ASST della Valtellina e dall'Alto Lario direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi

quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

## **7. Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza**

### 7.1 Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), ed in particolar modo in riferimento agli artt. 4, comma 1) punto 8) e art. 28, commi 1, 2 e 3 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa. L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad

esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai seguenti principi:

- principi di correttezza, liceità e trasparenza;
- raccolti per la finalità oggetto del presente contratto, esplicite e legittime;
- principio della minimizzazione dei dati;
- principio di esattezza;
- principio della limitazione della conservazione;
- principio della integrità e riservatezza.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 8) del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento nell'allegato all'atto di nomina a Responsabile del Trattamento e comunque conformemente al disposto del GDP. L'Appaltatore garantisce di possedere competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità ed alle modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a

garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei dati personali trattati, nonché in relazione alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia. Si rimanda all'atto di nomina a Responsabile del Trattamento allegato al Disciplinare di gara.

## 7.2 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il

materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'ASST. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in materia di "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

## **8. Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva**

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore deposita la dichiarazione di copertura Assicurativa **MSIG INSURANCE EUROPE AG** sottoscritta in data 28.07.2022 per il periodo 01.09.2022 al 01.08.2023 **e rinnovabile tacitamente per la quale si impegna a presentare a tutte le scadenze contrattuali la quietanza di pagamento.**

**La Polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Operai n. 7003905** tiene indenne Pentax Italia Srl di quanto la stessa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni

personali e per danneggiamenti materiali ai beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento della propria attività, alle condizioni tutte, incluse esclusioni e limitazioni, previste dalla suddetta Polizza.

I massimali di polizza sono indicati qui di seguito:

- Responsabilità Civile Prestatori d'Opera (RCO): **Euro 2.500.000,00** per Sinistro;

Attività Assicurata: Produzione e commercializzazione di prodotti elettromedicali e chirurgici in genere, comprese attività di assemblaggio, installazione, manutenzione e riparazione anche presso terzi, inclusa ogni altra attività di cui al Certificato della CCIAA, espletamento delle attività oggetto di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio.

Con un numero di sinistri illimitato e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara e

ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.

**PENTAX ITALIA S.r.l. è assicurata con la Polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile Prodotti n. 7003904** e dalla Polizza stessa è tenuta indenne di quanto la stessa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali ai beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento della propria attività, alle condizioni tutte, incluse esclusioni e limitazioni, previste dalla suddetta Polizza. Detta polizza è emessa con effetto dalle ore 00.00 del 01/08/2022 e scadenza alle ore 00:00 del 01/08/2023 (Periodo di Assicurazione) con tacito rinnovo. I massimali di polizza sono indicati qui di seguito: - Responsabilità Civile verso Terzi: USD 1.000.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione - Responsabilità Civile verso Prodotti: USD 1.000.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione -

Attività Assicurata Produzione e commercializzazione di prodotti elettromedicali e chirurgici in genere,

comprese attività di assemblaggio, installazione, manutenzione e riparazione anche presso terzi, inclusa ogni altra attività di cui al Certificato della CCIAA. Il Massimo risarcimento della Società a fronte della Polizza in oggetto per le Sezione RCT ed RCP è pari a USD 1.000.000,00 per ciascun Sinistro e Periodo di Assicurazione e globalità degli Assicurati.

Si precisa che: viene assicurato espletamento delle attività oggetto di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio. Con un numero di sinistri illimitato e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto,

qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all'Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa. L'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l'esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell'Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

#### **9. Subappalto**

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

## **10. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi**

### **finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del

bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione. L'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'ASST, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato,

richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi - che saranno comunicati dall'Appaltatore ai competenti Uffici dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario con le modalità esplicitate nella lettera di aggiudicazione - questi è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **11. Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia **N. 109442 rilasciata dal BANCO BPM SPA** dell'importo di € **13.597,50** (tredicimilacinquecentonovantasette, cinquanta), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario. La garanzia dovrà avere una scadenza posteriore di **almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto e dovrà**

**essere rinnovata anno per anno fino alla completa definizione di eventuali controversie pendenti.**

**In caso di proroga del servizio oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga. E' facoltà** dell'Azienda di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e per la mancata definizione di controversie pendenti, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente, dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ASST della Brianza. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla

osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La cauzione definitiva è data a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dall'Appaltatore nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente;

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del Codice.

## **12. Recesso**

L'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. In caso di recesso dell'ASST, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali, nella misura definita all'art. 109 del Codice, per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al citato art. 109.

### **13. Recesso per giusta causa**

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, questa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle

spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

#### **14.Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere tempestivamente notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni sono efficaci e opponibili se l'ASST della Brianza non le avrà rifiutate con comunicazione, notificata al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. L'Appaltatore, in caso di

cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG 9517048475** relativo all'appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

#### **15. Risoluzione del contratto**

L'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'ASST ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei casi elencati all'art. 31 "Inadempimento, risoluzione del contratto e recesso" del Capitolato Generale, qui espressamente richiamato e all'art. 108 "Risoluzione" del Codice. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, potrà risolvere il contratto qualora fosse

accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice. L'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario potrà inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice. L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, nei casi di recesso previsti per legge, e più in generale in tutte le ipotesi contemplate all'art. 110, co. 1 del Codice, l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario avrà facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

## **16. Contestazioni e Penalità**

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il contratto stesso. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penalità di cui al corrispondente articolo 8 del Capitolato Speciale. Tutti gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto a mezzo PEC, dal R.U.P., su segnalazione del D.E.C.. La contestazione può avvenire anche direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'ASST, nei modi sopra

indicati, contesta all'Appaltatore le inadempienze riscontrate, assegnando un termine per porre rimedio a tali inconvenienti.

L'Appaltatore è impegnato a ripristinare il servizio nella sua regolarità entro i termini di volta in volta stabiliti.

Trascorso inutilmente tale termine, senza che i fatti contestati siano stati affrontati e risolti, l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato speciale, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05% (zerovirgolazerocinquepermille) e il 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Qualora l'ammontare delle penali raggiunga nell'arco di 12 mesi il 5% dell'importo annuo del contratto, l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario si riserva la facoltà di recedere dal contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456C.C.).

Applicata la penale, resta salva per l'ASST la facoltà di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito.

L'Appaltatore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all'Amministrazione, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.

Nel caso di applicazione delle penali, l'ASST provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

#### **17. Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare**

Il fallimento dell'Appaltatore comporterà lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 - commi 17 e 18 - del Codice. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la S.A. procederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

## **18. Volumi dell'appalto e Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

Le prestazioni e la numerosità del fabbisogno, oggetto della presente procedura di gara, sono stimate quantitativamente sulla base delle pregresse ed attuali esigenze dell'Amministrazione e sono indicative, potendo variare in più o meno in relazione alle mutate e reali necessità aziendali (es. modifiche nell'assetto organizzativo dell'ASST, chiusura di reparti e/o riduzione di posti letto nei Presidi Ospedalieri), o in generale, per cause di forza maggiore, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere variazioni di prezzo o compensi diversi. L'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente

la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario. E' facoltà della S.A. provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari prodotti, in deroga alle condizioni ed agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, in misura non superiore al 20% del valore complessivo del contratto, senza che da parte dell'Appaltatore possa essere avanzata pretesa di indennizzi di qualsiasi genere. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione della variazione dei costi standard ovvero, in mancanza, dell'indice FOI.

#### **19. Direttore dell'esecuzione del contratto e**

##### **Responsabile dell'Appalto**

L'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario ha nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia **l'Ing. Francesco De Simone**

Collaboratore Tecnico Professionale **S.S. Ingegneria Clinica**. Al D.E.C. competeranno ruoli, funzioni e responsabilità disciplinate dall'art. 101 del Codice degli appalti e dal D.M. n. 49/2018. L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto.

## **20. Fatturazione e Pagamenti**

Le fatture saranno liquidate subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il pagamento avverrà a cura della S.A. entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, trasmessa in formato elettronico ai sensi del D.L. 66/2014, completa di Codice Univoco Ufficio (come censito sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)), Codice Identificativo di Gara (CIG) e con indicazione di numero e data dell'ordine, tipo e quantità del prodotto, nonché numero e data del relativo DDT. *EsPLICITARE come e quando dovranno essere emesse fatture in considerazione singolo appalto (es: canoni mensili/bimestrali ecc...) nel caso di DM inserire il seguente paragrafo:*

In conformità alle Circolari Ministeriali, Ministero della Salute DGISS 0001341-P-19/02/2016, DGISS 0003251-P-21/04/2016 e DGISS 0002051-P-08/02/2019 e 0007435 DGPROGS-MDS-P del 17.03.2020, attuative dell'art. 9 ter, comma 6, del decreto legge n. 78/2015, convertito con modificazioni nella L. n. 125/2015, **debbono essere inseriti, nel tracciato della fattura elettronica** rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>, nei campi <CodiceTipo> e <CodiceValore>, i seguenti dati

<b>&lt;CodiceTipo&gt;</b>	<p>"DMX", con X= (1/2) a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione.</p> <p>Quindi:</p> <p>0 nel caso in cui non sia in grado di identificare il numero di repertorio</p> <p>1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro"</p> <p>2 per "Sistema o kit Assemblato"</p>
<b>&lt;CodiceValore&gt;</b>	<p>Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e nel RDM, ai sensi del decreto del Ministero della salute</p>

	<p>21 dicembre 2009 (G.U. n. 17/2010) per i dispositivi medici o DM 23 dicembre 2013 per i dispositivi medici diagnostici in vitro</p> <p><u>Oppure</u></p> <p>Valore "0" se il numero di Banca dati/Repertorio dei dispositivi medici non è previsto o per i casi in cui il fornitore non è in grado di identificarlo.</p>
<b>&lt;Riferimento amministrazione&gt;</b>	Voce CE/SP identificata dalla struttura sanitaria

**NB in considerazione dell'adozione del decreto MEF  
27.12.2019 (G.U. Serie Generale n. 12 del 16.01.2020),  
fatture non conformi a quanto previsto dalla normativa  
testè citata, non potranno essere liquidate e pagate.  
Inoltre, in caso di omessa o errata indicazione del  
codice repertorio le fatture elettroniche inviate  
tramite SDI verranno rifiutate ai sensi delle previsioni  
del decreto ministeriale 132 del 24.08.2020.**

Si rammenta che le contestazioni formalizzate  
impediscono, fino a completa definizione, il diritto al  
pagamento anche parziale delle fatture.

In caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art.1284, comma 1, del Codice Civile.

## **21.Obbligazioni contrattuali del Fornitore**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'offerta economica, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché quelle che si rendessero necessarie o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni da esso derivanti. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni e termini contenuti nella presente documentazione di gara, ed

in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al corrispondente articolo.

L'Appaltatore si assume, altresì, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti oggetto del contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali. Nel caso in cui, per causa di forza maggiore, l'Appaltatore fosse impossibilitato ad adempiere alle prestazioni contrattualizzate, lo stesso non avrà diritto ad alcun compenso; mentre, l'esecuzione soltanto parziale, comporterà il compenso corrispondente a condizione che quanto parzialmente eseguito sia, a giudizio della Stazione Appaltante, utilizzabile per il proseguimento delle attività. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'ASST di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore inoltre, si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante - attraverso il RUP, il DEC e/o Persona qualificata da questi delegata - di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della perfetta conformità delle prestazioni contrattuali con i requisiti minimi richiesti al Capitolato Speciale e offerti in sede di gara. Tali controlli potranno avvenire in momenti diversi o tramite distinte modalità per quanto attiene il rispetto delle clausole contrattuali. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. Qualora dai predetti controlli, il servizio dovesse risultare non conforme a quanto richiesto nella presente documentazione di gara, l'aggiudicatario deve provvedere tempestivamente ad eliminare i disservizi rilevati, fatta salva l'applicazione delle penali così come previsto dalla documentazione di gara, a cui si rimanda integralmente. Nel caso l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario riscontri delle irregolarità, all'Appaltatore potranno essere applicate delle penali, a sua esclusiva discrezione e nel rispetto di quanto stabilito al corrispondente articolo.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e prescrizioni derivanti dalla normativa anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e questi non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, assumendosi quindi, l'Appaltatore ogni relativa alea. L'Appaltatore si impegna ad eseguire, con la piena assunzione di ogni rischio, la prestazione affidatagli secondo i dettami della migliore prassi professionale, nel rispetto dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Tecnico, operando secondo le modalità richieste dall'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario. Il mancato rispetto dei livelli di servizio comporterà l'applicazione delle penali con le modalità disciplinate al corrispondente articolo. Il reiterato mancato rispetto dei livelli di Servizio richiesti nel Capitolato Tecnico e/o di quelli migliorativi offerti dal Fornitore verrà considerato come grave inadempimento e pertanto l'ASST avrà facoltà di risolvere il contratto previo invio di una intimazione scritta.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà essere tempestivamente resa entro dieci giorni dall'intervenuta modifica. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore di quanto stabilito nel presente articolo, fermo restando il risarcimento del danno, l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 15.

## **22. Clausola di salvaguardia**

Convenzioni ARIA S.p.a./Consip S.p.a.

L'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario si riserva il diritto di verificare, per l'intera durata di esecuzione del contratto, la congruità economica dello stesso, nell'eventualità in cui ARIA e/o Consip dovessero stipulare convenzioni per prodotti/servizi simili e/o assimilabili a quelli oggetto della presente procedura e recedere unilateralmente dal contratto ove l'Appaltatore non sia in grado di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni della convenzione ARIA e/o Consip. Ove l'Amministrazione ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60

giorni solari dalla relativa formale comunicazione. A tale recesso, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria. Modificazioni organizzativo-strutturali del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale. Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale transittasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante risolvere il contratto (all'Appaltatore, in questo caso, sarà corrisposto il corrispettivo riferibile al periodo di effettiva erogazione della fornitura) ovvero dare continuità allo stesso.

### **23. Condizioni risolutive espresse**

Oltre quanto già disposto nel presente Contratto, lo stesso è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni ivi previste;

b.in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, co. 3 del DPR medesimo);

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intenderà risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto per l'ASST della Brianza al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **24. Definizione controversie e Foro competente**

Ai sensi dell'art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Le parti concordano di eleggere quale Foro competente esclusivo e non concorrente il Foro di Sondrio. Nelle more di risoluzione del contenzioso, la ditta fornitrice/appaltatrice non potrà sospendere od

interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario l'Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.

## **25. Forma del contratto, oneri fiscali e spese**

### **contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione**

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 co. 14 del Codice. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

## **Art. 26 Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità**

1 - Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della

presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016 e quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e di seguito trascritte e richiamate:

- Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: *"L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati"*.
- Comma 1, art.3, l. 136/2010: *"Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più*

*conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)”.*

2 - Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice.

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010. Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

3 - Informazioni da inserire nella scheda T&T. Il

soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di

raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario. Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

4 - Tempi e Modalità di trasmissione. La compilazione della scheda T&T, allegata, a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

5 - Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione - all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto - della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in

cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del 18 subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

## **27. Clausola finale**

Il presente Contratto, gli atti e i documenti in esso richiamati - ancorché non materialmente allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale come disciplinato all'art. 1 Norme regolatrici - costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

**ASST DELLA VALTELLINA E**

**L'APPALTATORE**

**DELL'ALTO LARIO**

*Il Legale Rappresentante*

Il Direttore della S.C.

Adriano Tinelli

Gestione Acquisti

(Provveditorato-Economato)

Dr. Renato Paroli

**28. Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342**

**C.C.**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati - che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale - e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

<i>Art. 1 Norme regolatrici</i>	<i>Art. 14 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito</i>
<i>Art. 2 Oggetto</i>	<i>Art. 15 Risoluzione del contratto</i>
<i>Art. 3 Durata del contratto</i>	<i>Art. 16 Contestazioni e Penalità</i>
<i>Art. 4 Importo contrattuale</i>	<i>Art. 17 Fallimento</i>

	dell'Appaltatore o morte del titolare
Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	Art. 18 Volumi dell'appalto e Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Art. 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	Art. 19 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto
Art. 7 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza	Art. 20 Fatturazione e Pagamenti
Art. 8 Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva	Art. 21 Obbligazioni contrattuali del Fornitore
Art. 9 Subappalto	Art. 22 Clausola di salvaguardia
Art. 10 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	Art. 23 Condizioni risolutive espresse
Art. 11 Cauzione definitiva	Art. 24 Definizione controversie e Foro competente
Art. 12 Recesso	Art. 25 Forma del contratto, oneri fiscali

	<i>e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione</i>
<i>Art. 13 Recesso per giusta causa</i>	<i>Art. 26 Norma di contratto T&amp;T per la trasparenza e tracciabilità</i>
<i>Art. 27 Clausola finale</i>	

ASST Valtellina e

Alto Lario

Il Direttore

S.C. Gestione Acquisti

(Provveditorato-Economato)

Dr. Renato Paroli

**L' APPALTATORE**

Il Legale Rappresentante

Adriano Tinelli